



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Servizio Ambiente

Inserimento N. 22 del 04/02/2017

Ordinanza contingibile urgente n. 21 del 04/02/2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE LIMITAZIONI DEL TRAFFICO

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) adottato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n° 1180 del 21/07/2014, modificato con D.G.R. n° 1392 del 28/09/2015, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;
- l'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR il quale stabilisce che decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nel suddetto articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n° 155 del 13 agosto 2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015 e, dalla scadenza di quest'ultimo, anche ai Comuni sottoscrittori;

- l'adozione di misure emergenziali nel caso di superamenti prolungato del valore limite giornaliero di PM10;

Richiamata:

l'Ordinanza del Comune di Castelfranco Emilia n. 231 del 30/09/16 relativa ai provvedimenti di limitazione della circolazione in vigore dal 03/10/2016 al 31/03/2017;

Richiamato in particolare il punto 3 della suddetta Ordinanza che stabilisce, nel caso in cui il bollettino settimanale emesso da ARPAE nella giornata di martedì, individuato come giorno di controllo, dovesse evidenziare nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per le PM10 nei 7 giorni precedenti, le misure emergenziali da adottare, ovvero:

I. nella domenica successiva al giorno di controllo, nella fascia oraria 8.30 – 18.30 il divieto di circolazione nell'area di Castelfranco Emilia:

- tutte le vie del centro storico comprese all'interno delle Vie Circondarie Nord e Sud;
- le vie Circondaria Nord tra via Verdi e Alighieri;
- via Circondaria Sud e via Turati tra via Loda e Prampolini);

dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

II. a partire dalla giornata di mercoledì seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al martedì successivo in tutto il territorio comunale sono vietate le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;

III. la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19° C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto (E4) e assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive
- (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (E7);
- 17° C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali e assimilabili (E8);

IV. deve essere ridotta di 2 ore la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici pubblici e privati;

V. sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi b) e c) ospedali, cliniche e case di cura e assimilabili;

VI. delle unità immobiliari, comunque classificate dotate di riscaldamento multicom bustibile, è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro);

Considerato :

- che il bollettino settimanale emesso da ARPAE in data 31/01/2017 ha evidenziato la necessità di attivare a Castelfranco Emilia le misure emergenziali previste dal punto 3 dell'Ordinanza del Comune di Castelfranco Emilia n. 231 del 30/09/16;

- che il Comune di Castelfranco Emilia in data 03/02/17 ha dato notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi dell'attivazione delle misure emergenziali, ovvero:
 - del divieto di circolazione nella giornata di domenica 05/02/17, nella fascia oraria 8.30 – 18.30 nell'area del centro storico di Castelfranco Emilia, come definito:
 - tutte le vie del centro storico comprese all'interno delle Vie Circondarie Nord e Sud;
 - le vie Circondaria Nord tra via Verdi e Alighieri;
 - via Circondaria Sud e via Turati tra via Loda e Prampolini);
 - del divieto di svolgere operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 su tutto il territorio comunale da Sabato 04/02/17 a venerdì 10/02/17;
 - dell'obbligo che la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
 - 19° C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto (E4) e assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive(E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (E7);
 - 17° C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali e assimilabili (E8);
 - dell'obbligo di riduzione di 2 ore la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici pubblici e privati;
 - del fatto che sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi b) e c) ospedali, cliniche e case di cura e assimilabili;
 - del divieto, nelle unità immobiliari, comunque classificate dotate di riscaldamento multicomustibile, di utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro);

Considerato inoltre che:

- nonostante le misure previste nell'Ordinanza n. 231 del 30/09/16, dal 20 gennaio il Comune di Castelfranco Emilia e in generale tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna è soggetto a superamenti del valore limite giornaliero di PM10 (fissato a 50 $\mu\text{gr}/\text{m}^3$) che inizialmente hanno interessato l'area centro occidentale (pianura di Piacenza, Modena, Reggio Emilia) per poi estendersi gradualmente a gran parte del territorio regionale;
- da domenica 29 gennaio, a causa dell'inversione termica a bassa quota e dello scarso rimescolamento delle masse d'aria, sono stati osservati valori di concentrazione di PM10 superiori a 100 $\mu\text{gr}/\text{m}^3$ nelle province occidentali dell'Emilia-Romagna e in tutta la parte centrale della Pianura Padana;
- in particolare negli ultimi giorni a Modena, dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di via Giardini, sono stati rilevati valori di PM10 superiori a 150 $\mu\text{gr}/\text{m}^3$;

Ritenuto pertanto necessario attuare, al fine di tutelare la salute dei cittadini di Castelfranco Emilia, ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste al punto 3 dell'Ordinanza n. 231 del 30/09/16 quali:

- l'adozione di una domenica senz'auto nella giornata di domenica 5 febbraio;
- il divieto di bruciature sterpaglie;
- limitazione del riscaldamento negli edifici nel comune di Castelfranco Emilia;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge del 24.11.1981 n° 689;
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013;

ORDINA

1. nella giornata di domenica **05/02/2017**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro storico di Castelfranco Emilia, come definito:

- tutte le vie del centro storico comprese all'interno delle Vie Circondarie Nord e Sud;
- le vie Circondaria Nord tra via Verdi e Alighieri;
- via Circondaria Sud e via Turati tra via Loda e Prampolini);

di tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici, velocipedi, veicoli a trazione animale, ecc.)

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

2. Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente **punto 1** i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;

3. Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
- III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica ed attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero

- e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - VIII. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali;
 - IX. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
 - X. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
 - XI. carri funebri e veicoli al seguito;
 - XII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
 - XIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
 - XIV. autoveicoli dei cortei matrimoniali e autoveicoli per il trasporto dei bambini che devono ricevere i Sacramenti del Battesimo – Comunione – Cresima verso la parrocchia di riferimento e ritorno, e veicoli degli invitati alla celebrazione del sacramento muniti di certificato rilasciato dalla parrocchia nel quale sia indicato il nome del bambino e l'orario di svolgimento del rito;
 - XV. veicoli per il trasporto di atleti diretti a gare sportive muniti di attestazione rilasciata dalla Federazione/Associazione sportiva.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- i. ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada, l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 663,00;
- ii. ai sensi dell'art. 7 comma 13 del vigente Codice della Strada, l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 85,00 a € 338,00;

- iii. l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00 (pagamento in misura ridotta € 76,00);

Il versamento delle somme sopra indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle precedenti lettere b) e c), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Castelfranco Emilia, 04/02/2017

il Sindaco
Stefano Reggianini